

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1110
Del	12 AGO, 2020

OGGETTO: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Responsabilità convenzionali e violazioni. Presa d'atto della decisione del Collegio Arbitrale- art 30 ACN 29/7/2009. Dott. C.V.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente dott. Rodolfo Minervini che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento:

Premesso che:

il dr. C.V. è medico titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dell'assistenza primaria – Comune di Bari ;

con nota prot. n. 329981/2 del 17/12/2019, questa Azienda avviava nei confronti del citato medico un procedimento disciplinare ai sensi dell'art 30 ACN 29/7/2009, per responsabilità convenzionali e violazioni dell'art 53 comma 1 lett b) comma 2 ACN 2009 , dell'art 1 All "G" ultimo capoverso e all'art 3 comma 5 dell'All "H" Acn 2009 ;

con la medesima nota , il medico veniva invitato, giusta art 30 comma 5 del vigente ACN , a produrre le proprie controdeduzioni e se lo avesse richiesto di essere sentito con l'eventuale assistenza di un procuratore legale.

nel termine di cui all'art 30 comma 5 Acn 2009 (20gg) non sono pervenute le controdeduzioni del medico di che trattasi;

questa Azienda, a chiusura del procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato articolo 30, nel ravvisare una responsabilità convenzionale in carico al citato medico comunicava al medico il suo deferimento innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art 30 ACN 29/7/2012 per violazioni contrattuali;

con nota prot.n.AOO/183/11507 3075 del 22/7/2020 la Regione Puglia ha trasmesso la decisione assunta dal Collegio Arbitrale nella seduta del 6/7/2020;

Considerato che il Collegio ha proposto la seguente sanzione nei confronti del dr. C.V. prevista dall'art.30 comma 7 lett. a) ACN 29/7/2009: "riduzione del relativo trattamento economico nella misura del 20% per la durata di due mesi";

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art 30 comma 16 Acn 2009, l'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio Arbitrale si conforma allo stesso con apposito provvedimento;

Il Dirigente Amministrativo AGRU

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A.G.R.U.:
Dott.ssa Anna Maria QUARANTA

Il Direttore della S.C AGRU

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott. Rodolfo MINERVINI)

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di prendere atto della decisione assunta dal Collegio Arbitrale ex art.30 ACN 29/7/2009 nella seduta del 6/7/2020 che ha proposto per il dr. C.V.. la seguente sanzione prevista dall'art. 30 comma 7 lett.a) : "riduzione del relativo trattamento economico nella misura del 20% per la durata di due mesi";
- 2) di autorizzare l'U.O.G.A.P.C. ad applicare la sanzione proposta dal Collegio Arbitrale ossia la riduzione del relativo trattamento economico nella misura del 20% per la durata di due mesi;
- 3) di notificare la suddetta sanzione all'interessato ed all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari giusta art 30 comma 18 Acn 2009.

